

Avv. **Sebastiano Tonon**

San Marco n. 5278 – 30124 VENEZIA

Tel. 041/24.10.295 – Fax 041/27.53.039

*sebastiano.tonon@libero.it*PEC: *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*

AVANTI AL TRIBUNALE DI BELLUNO

SEZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

**RICORSO D'URGENZA**

di **DEL FABBRO IVANA**, nata a Udine il 23/09/1968, residente anagraficamente a Belluno in Viale Europa 7, C.F.: DLFVNI68P63L483Y, rappresentata e difesa dall'avv. **Sebastiano Tonon** del foro di Venezia (C.F. TNNST70R10L736N, fax 041/2753039, pec *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*), con domicilio *digitale* al seguente indirizzo *pec* dell'avv. Sebastiano Tonon: *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*, nonchè domicilio *fisico* presso lo Studio di questi in Venezia - San Marco 5278, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 041/2753039 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *sebastiano.tonon@venezia.pecavvocati.it*, il tutto come da procura alle liti del 12/11/2021 allegata ex art. 83 c.p.c. in foglio separato,

*contro*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro tempore* [C.F: 80185250588], rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Venezia [C.F.: 94026160278] con domicilio presso gli Uffici di questa in San Marco 63 a Venezia;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO**

**SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Venezia con domicilio presso gli Uffici di questa in San Marco 63 a Venezia;

*In punto*: riconoscimento del diritto all'assegnazione provvisoria presso l'Amministrazione di appartenenza e/o altre Amministrazioni nella sede di servizio del proprio coniuge a Chioggia ai sensi dell'art. 17 L. 28/07/1999 n. 266.

\* \* \*

### **Fatto**

**1.** Ivana Del Fabbro insegna quale docente di ruolo nella scuola dell'infanzia presso l'I.C. di Belluno – Tina Merlin [codice BLAA83100V].

Essa è coniugata dal 05/10/1991 con il Tenente dei Carabinieri Maurizio Tomaselli, e dal loro matrimonio sono nati tre figli, Elis [n. 06/03/1993], Isel [n. 10/02/1996] e Elin [n. 03/07/1999].

Tenuto conto dell'incarico assegnato dall'Arma dei Carabinieri al marito [Comandante di Stazione], dal 2011 essi vivono a Belluno.

In considerazione di quanto sopra e dei connessi obblighi di pronta reperibilità, al Tenente Tomaselli è stato assegnato un alloggio di servizio in Viale Europa 7/C a Belluno [**doc. 1**].

La loro vita lavorativa e affettiva si è svolta dunque a Belluno fino a quando il Comando Generale dei Carabinieri ha disposto



in data 15/01/2020 - e con decorrenza 20/01/2020 - il trasferimento *d'autorità* del Ten. Tomaselli a Chioggia, assegnandogli l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Chioggia [VE] **[doc. 2]**.

Mentre dunque il Tomaselli iniziava il servizio a Chioggia, l'odierna ricorrente terminava l'Anno Scolastico [A.S.] 2019/2020, continuando a insegnare presso la citata scuola Tina Merlin.

L'alloggio di servizio di Viale Europa veniva definitivamente riconsegnato all'Amministrazione del Tomaselli in data 01/07/2020 **[doc. 3]**.

Trasferitosi così il Tomaselli a Chioggia, la Del Fabbro e il resto della famiglia iniziavano a vivere tra Belluno e Chioggia. Infatti, l'alloggio di servizio a Chioggia destinato istituzionalmente al Comandante del Nucleo Operativo, non era immediatamente disponibile e utilizzabile dovendo l'Arma dei Carabinieri far eseguire dei lavori, e questo non poteva avvenire nell'immediatezza a causa delle immaginabili criticità del periodo legato allo *scoppio* della pandemia da Covid-19.

Da qui la decisione di comune accordo di soprassedere dal richiedere subito, con decorrenza dall'A.S. 2020/2021, il trasferimento della Ricorrente da Belluno a Chioggia, provvedendo a prendere in locazione un appartamento a Belluno [in Piazzale Marconi 8/a], tenuto conto che la notevole distanza da Chioggia rendeva non attuabile una *trasferta*



giornaliera.

\*

2. Terminato dunque l'A.S. 2020/2021, e considerato che nel frattempo l'Arma dei Carabinieri poteva finalmente mettere a disposizione a Chioggia un alloggio in grado di ospitare il Ten. Tomaselli e la sua famiglia, la Ricorrente provvedeva a presentare in data 30/06/2021 all'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia domanda per ottenere l'assegnazione provvisoria presso gli Istituti Comprensivi di Chioggia [scuola dell'infanzia], indicando a questo proposito gli Istituti di preferenza e allegando le dichiarazioni con cui si attestava la sussistenza delle condizioni per ottenere l'assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I..


La compilazione della domanda avveniva *on line* sul portale dedicato, mediante l'ausilio della sig.ra Danila Tirabeni, segretario provinciale dello S.n.a.l.s., che a questo proposito ha rilasciato apposita dichiarazione [**doc. 4**].

A seguito della presentazione della domanda, nell'area personale della Ricorrente accessibile dal sito istituzionale compariva la sua domanda con attestazione della presa *in carico* al n. di registro 5782188.30-06-2021, dal cui esame risultava in effetti che era stata indicata la precedenza "*di cui all'art. 8, comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.*" [**doc. 5**].

Senonché successivamente, nel consultare il portale "*Istanze*



on line”, la Ricorrente si avvedeva che oltre alla propria domanda *caricata* in data 30/06/2021, ve n’era un’altra che risultava inserita dal sistema in data 21/07/2021, come risulta dallo *screenshot* qui sotto riprodotto:



Aprendo dunque il relativo *file*, Ivana del Fabbro scopriva che questa non conteneva l’indicazione “Sì” in corrispondenza della dicitura “*il docente usufruisce della precedenza di cui all’art. 8, comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.*”, e pertanto essa si attivava immediatamente inviando una mail in data 26/07/2021 [**doc. 6**] in cui segnalava il fatto che la domanda *lavorata* dall’Amministrazione risultava affetta dalla mancanza di indicazione della preferenza, indicazione che per converso era stata apposta in sede di compilazione e invio *on line* della domanda stessa.



Seguiva una serie di telefonate rivelatesi purtroppo del tutto inutili, tant'è che la Ricorrente si vedeva confermata nell'I.C. Tina Merlin a Belluno.

La Del Fabbro pertanto proponeva reclamo avverso tale inserimento, inviando una *pec* in data 09/08/2021 con la quale appunto si richiedeva il riesame della posizione.

In data 27/08/2021 la stessa provvedeva a inoltrare ulteriore comunicazione allegando la documentazione già trasmessa in origine, cui seguiva una nota dello S.n.a.l.s. che sollecitava il riesame della posizione evidenziando come la Del Fabbro fosse disponibile ad *“essere utilizzata su qualsivoglia tipologia di attività didattica pur di vedersi ricongiunta al coniuge”*.

Essa infatti con la citata *pec* del 27/08/2021, dopo essere riuscita a parlare per telefono con la Responsabile dell'Ufficio, nell'inviare nuovamente i documenti già allegati all'istanza compilata *on line*, comunicava la propria preferenza anche per l'I.C. Chioggia n. 1, dichiarandosi disponibile *“ad assumere un incarico annuale come insegnante di sostegno senza titolo ma con pregressa esperienza”*.

Nessuna di queste iniziative trovava riscontro, tanto che la Del Fabbro si rivolgeva all'avv. Prade che con lettera *pec* del 16/09/2021 intimava l'Ufficio Scolastico Regionale e l'U.A.T. di Venezia a disporre l'assegnazione provvisoria in Chioggia allegando la documentazione sopra citata [**doc. 7**].

Nessuna risposta è pervenuta da parte dell'Amministrazione.



Da qui la decisione di ricorrere alla intestata Autorità Giudiziaria, competente ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c..

\* \* \*

### **Diritto**

1. Nella domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla Ricorrente, è stata apposta l'indicazione "SÌ" in corrispondenza della dicitura "*il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8, comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.*" [doc. 5].

Tale disposizione del C.C.N.I. si riferisce al "*coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all' art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni*" e prevede che "*Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo*" [cfr. pag. 18/60 - doc. 8].

La disposizione contrattuale si fonda dunque sull'art. 17 L. 28/07/1999 n. 266 che prevede a sua volta che "*Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale [di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224]*



*nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio**, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, **ha diritto**, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, **ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina**".*

La norma dunque prevede il diritto del dipendente all'assegnazione anche presso altra amministrazione "*nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina*", essendo interesse del Legislatore garantire l'unità familiare dell'appartenente alle Forze Armate [quale è pacificamente il Ten. Tomaselli].

Sul punto si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 30/05/2008 n. 183, ha ritenuto di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale *sollevata* dal Tribunale di Treviso che aveva dubitato della legittimità della norma in esame prevedendo questa il ricorso agli istituti del *comando* e del *distacco* in modo eccezionale e "*senza alcun limite*", arrivando così a comprimere irragionevolmente - secondo il Tribunale rimettente - gli interessi dell'amministrazione di provenienza, costretta, per sostituire la persona comandata, ad assumere personale temporaneo per far



fronte ad esigenze permanenti.

Ebbene, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, ha affermato che *“la finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di **due diverse esigenze**: da un lato, **quella del buon andamento** (art. 97 Cost.) **dell'amministrazione militare**, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento d'autorità»; dall'altro lato, **l'esigenza di tutela dell'unità familiare** (art. 29, secondo comma, Cost.), che, **in mancanza di tale istituto**, per il militare e la sua famiglia **risulterebbe compromessa**, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status”*.

Da qui la considerazione del Giudice delle Leggi che l'amministrazione presso cui lavora il coniuge del militare [nel caso di specie il Ministero dell'Istruzione] ben può vedersi limitata nelle sue prerogative, **risultando superiore l'interesse dell'Ordinamento al diritto all'unità familiare**: *“Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un **diritto fondamentale della persona umana** (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare*



*una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore”.*

Da qui la conclusione finale che “*se è vero che l'istituto del ricongiungimento sottrae un dipendente ad un'amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra amministrazione*”, considerando così il parametro del buon andamento della P.A. in senso lato, ovvero riferito alla Pubblica Amministrazione complessivamente intesa.

I suddetti principi hanno poi trovato *declinazione* sia nella giurisprudenza del Lavoro, sia in quella amministrativa.

A questo proposito, ad esempio, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza del 21/10/2019 n. 1558 [**doc. 9**], nel riconoscere tale diritto anche nel caso in cui i coniugi al momento del trasferimento d'autorità già non convivessero insieme per ragioni lavorative, ha puntualizzato la circostanza come “*nella norma in esame non venga affatto previsto, quale condizione del trasferimento invocato dal dipendente, che vi sia la vacanza di un posto per una posizione identica a quella rivestita dal dipendente presso l'amministrazione di appartenenza*”, riconoscendo dunque il **carattere assoluto** del diritto del



dipendente a prestare la propria attività lavorativa presso la nuova sede di servizio del coniuge militare.

Come si diceva, anche la giurisprudenza amministrativa ha dato applicazione alla disposizione in esame, affermando *“la portata precettiva e non derogabile dell’art. 17, comma 1, della L. 266 del 1999”* nella considerazione che essa *“sancisce **«il diritto, senza limite alcuno» del coniuge convivente del personale delle Forze armate e di Polizia, trasferito d’autorità, ad avvalersi della particolare tutela di cui al medesimo comma 1, in tal modo onerando le diverse amministrazioni coinvolte a porre in essere, secondo ordinari canoni di diligenza e ragionevolezza, ogni atto idoneo a rendere effettivo il richiamato diritto**”* [Consiglio di Stato, Sezione VI, **Ordinanza 19/02/2014 n. 739 – doc. 10**].

Rammentiamo che il C.C.N.I. a questo proposito ha precisato che *“Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994”*.

Dunque, la Ricorrente ha diritto al trasferimento nel Comune di Chioggia risultando presenti in quel comune più scuole, che la stessa peraltro ha indicato nella sua domanda di assegnazione



provvisoria.

Irrilevante risulta così il fatto che vi sia o meno un posto vacante, non essendo affatto prevista questa condizione per l'attuazione della norma come affermato dal Consiglio di Stato, a prescindere dal fatto che dal sito del Ministero alla data del 31/08/2021 risultavano in corrispondenza degli I.C. Chioggia 3 e I.C. Chioggia 1 alcuni posti disponibili [doc. 11].

Rammentiamo peraltro che la Del Fabbro nella mail del 27/08/2021, inviata anche via pec [doc. 12], rappresentava con espressa dichiarazione allegata, **la sua disponibilità ad assumere anche un incarico come insegnante di sostegno.**

Ribadiamo poi che il C.C.N.I. prevede anche la possibilità che venga *“disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione”*.

Vi è da dire infine che lo stesso Ministero, nell'illustrare l'applicazione del citato C.C.N.I., ha riconosciuto la natura *speciale* di tale condizione, rilevando come il diritto all'assegnazione provvisoria ex L. 266/1999 prevalga anche sulle disposizioni che prevedono i vincoli di permanenza a seguito dell'assunzione della titolarità di un posto [doc. 13].

\*

2. Qualora poi si volesse considerare – in via però del tutto ipotetica - che la Del Fabbro abbia compilato in modo errato la domanda, non indicando il “*SI*” in corrispondenza della dicitura *“il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8, comma*



*I punto VII lettera q) del C.C.N.I.” [doc. 5], come parrebbe dall’esame della domanda lavorata dall’Amministrazione [doc. 14], questa avrebbe comunque dovuto riscontrare le sollecitazioni della odierna Ricorrente in modo da superare e chiarire così facilmente l’errore accaduto.*

Anche perché dall’analisi della domanda lavorata in modo erroneo dall’Amministrazione, risulta comunque che ad essa erano state allegate le dichiarazioni sostitutive del Ten. Tomaselli e della medesima Del Fabbro che attestavano la sussistenza delle condizioni per procedere all’applicazione dell’art. 17 L. 266/1999.

Pertanto, al di là della indicazione “SÌ” da apporre in corrispondenza della casella “*il docente usufruisce della precedenza di cui all’art. 8, comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.*”, è indubbio che la domanda di assegnazione presso gli I.C. di Chioggia derivava dalla richiesta di applicazione della citata disposizione.

Si ribadisce ad ogni buon conto che la domanda compilata *on line* dalla Del Fabbro, conteneva effettivamente l’indicazione “SÌ” in corrispondenza della dicitura “*il docente usufruisce della precedenza di cui all’art. 8, comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.*” [doc. 5], come dichiarato espressamente dalla sig.ra Danila Tirabeni, segretario provinciale dello S.n.a.l.s., che – si è detto - a questo proposito ha rilasciato apposita dichiarazione [doc. 4], e che potrà confermare se del caso in



sede di audizione.

Tale *comportamento* dell'Amministrazione non solo dunque pregiudica l'unità familiare della Del Fabbro, ma dà origine ad un continuo esborso di denaro per mantenere la disponibilità di un appartamento a Belluno; si tratta in particolare dell'unità immobiliare sita in Piazzale Marconi 8/a, concessa in locazione dalla sig.ra Marina Capovilla, per la quale la famiglia della Ricorrente sta continuando a versare il canone mensile di locazione di € 450,00 come risulta dai bonifici qui depositati sub **doc. 15**).

In considerazione di quanto sopra, Ivana Del Fabbro si riserva di agire in via ordinaria per ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto corrisposto a titolo di locazione per avere la disponibilità dell'appartamento a Belluno.

\*

**3.** Fermo restando dunque quanto sopra esposto ai fini del *fumus boni juris*, sotto il profilo del *periculum* vi è da osservare che il mancato accoglimento della domanda comporta il progressivo deterioramento dell'unità familiare della Ricorrente formata dal marito e dai figli nati [**doc. 16**], con conseguenze negative sulla vita quotidiana non solo della Ricorrente ma anche della sua stessa famiglia, involgendo dunque non solo aspetti di carattere prettamente patrimoniale [come il maggiore esborso di somme per il soggiorno a Belluno e per raggiungere



il marito a Chioggia], ma anche aspetti di carattere extra patrimoniale difficilmente *recuperabili* con il semplice risarcimento del danno.

Da qui l'esigenza di un intervento cautelare del Giudice, anche *inaudita altera parte*, che consenta quanto prima il ripristino dell'unità familiare della Ricorrente, tenuto conto che la domanda di assegnazione provvisoria non accolta riguarda solamente l'A.S. 2021/2022.

Esigenza questa incompatibile evidentemente con il giudizio ordinario di cognizione, che ci si riserva di proporre una volta definito il presente giudizio cautelare.

Sono pertanto sussistenti i requisiti per l'invocata tutela cautelare, sia relativamente alla fondatezza del diritto azionato, che risulta dalle disposizioni normative e della contrattazione collettiva sopra richiamate, e sia per il pregiudizio irreparabile che si verrebbe a creare durante il tempo necessario a fare valere il diritto in via ordinaria.

\* \* \*

Per quanto sopra esposto, **IVANA DEL FABBRO**, *ut supra* rappresentata e difesa, ricorre al Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno affinché voglia accogliere le seguenti

*conclusioni*

1) Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ai sensi dell'art. 700 e degli artt. 669 *sexies* e seguenti c.p.c.,



*inaudita altera parte* o, in subordine, con fissazione dell'udienza, previa disapplicazione degli eventuali atti di carattere negativo e/o diniego [non conosciuti] assunti dall'Amministrazione rispetto alla domanda di assegnazione provvisoria di Ivana Del Fabbro, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente all'assegnazione provvisoria per l'Anno Scolastico 2021/2022 presso l'Amministrazione di appartenenza nella sede di servizio del proprio coniuge a Chioggia ai sensi dell'art. 17 L. 28/07/1999 n. 266;

2) Voglia altresì e per l'effetto l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno ordinare e/o condannare il Ministero dell'Istruzione ad assegnare un posto come docente della scuola dell'infanzia alla Ricorrente in uno degli Istituti Scolastici con sede in Chioggia [nell'ordine: I.C. Chioggia 2 - VEAA853004; I.C. Chioggia 5 - VEAA852008; I.C. Chioggia 4 - VEAA84900C; I.C. Chioggia 3 - VEAA85000L; I.C. Chioggia 1 - VEAA85100C], anche come insegnante di sostegno, disponendo se del caso e in subordine l'impiego anche per attività progettuali o, in ulteriore subordine, mediante messa a disposizione, sempre in Chioggia o comunque nella sede più vicina a Chioggia;

***In via istruttoria*** si chiede – se ritenuto necessario - di sentire come persone informate sui fatti di causa le seguenti persone:

- la sig.ra **Danila Tirabeni**, segretario provinciale dello S.n.a.l.s. di Belluno, che potrà confermare “*se sia vero*”



*che ha ricevuto in data 30/06/2021, presso gli uffici del sindacato sito in Belluno via N. De Stefani 2, l'insegnante Del Fabbro Ivana e il coniuge Tomaselli Maurizio, e che ha aiutato questi nella compilazione - sul portale "Istanze on line" del Ministero dell'Istruzione - della domanda della Del Fabbro Ivana di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola dell'infanzia, anno scolastico 2021/2022, domanda che si esibisce al teste e che è stata depositata sub doc. 5), assicurandosi l'inserimento del "SI" in corrispondenza del punto 13 nella Sezione D – Precedenze ["Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.L."] della domanda stessa e allegando le dichiarazioni ivi indicate".*

- **il Brigadiere Ca. QS Fausto Trisotto**, addetto presso il Reparto Comando Provinciale Carabinieri di Belluno, occupante l'alloggio di servizio in Belluno Viale Europa 7/B, che potrà confermare *"se sia vero che il Ten. Maurizio Tomaselli e la moglie Ivana Del Fabbro con i figli hanno vissuto, dal 01/09/2011 fino al momento del suo rilascio [01/07/2020], nell'alloggio di servizio situato in Viale Europa 7/C a Belluno"*.
- **Il Mar. Magg. Salvatore Centonze**, addetto alla Stazione Carabinieri di Chioggia Sottomarina, che potrà confermare *"se sia vero che l'alloggio di servizio*



*destinato al Ten. Maurizio Tomaselli all'atto del suo trasferimento a Chioggia, e nella disponibilità del Comando Carabinieri di Chioggia, necessitava di lavori edili che sono stati eseguiti e completati nel mese di giugno 2020".*

Con condanna alle spese di lite.

Con riserva di promuovere il successivo giudizio di merito al fine di ottenere – previa se del caso conferma dell'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate e qui da intendersi come trascritte - il risarcimento del danno patito e *patiendo* fino all'attuazione della richiesta assegnazione provvisoria.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia Determinazione del 01/09/2011 n. 1906/17 del Generale di Brigata dei Carabinieri avente ad oggetto la concessione di alloggio di servizio;
- 2) Copia Atto di trasferimento d'autorità del Ten. Maurizio Tomaselli disposto dal Comando Generale dei Carabinieri del 27/12/2019 n. 125 e del 15/01/2020 n. 10024/14-2-6;
- 3) Copia verbale di sopralluogo e dichiarazione di rilascio dell'alloggio di servizio del 21/07/2020;
- 4) Copia dichiarazione di Danila Tirabeni, segretario provinciale dello S.n.a.l.s., dell'08/11/2021 e relativo documento d'identità;
- 5) Copia domanda di assegnazione provvisoria *restituita* dal sistema con attestazione della presa *in carico* al n. di registro



5782188.30-06-2021;

- 6) Copia mail di Ivana Del Fabbro del 26/07/2021 con allegati;
- 7) Copia lettera *pec* del 16/09/2021 dell'avv. Antonio Prade con allegati;
- 8) Copia C.C.N.I. del 08/07/2020;
- 9) Copia sentenza del 21/10/2019 n. 1558 della Corte d'Appello di Milano – Sezione Lavoro;
- 10) Copia Ordinanza del 19/02/2014 n. 739 del Consiglio di Stato;
- 11) Copia tabella delle disponibilità nella scuola dell'infanzia in Provincia di Venezia;
- 12) Copia mail del 27/08/2021 di Ivana Del Fabbro e relativa *pec* con allegati;
- 13) Copia Circolare del Ministero dell'Istruzione del 14/06/2021 n. 18372;
- 14) Copia domanda di Ivana Del Fabbro di assegnazione provvisoria *lavorata* dal sistema;
- 15) Copia bonifici bancari effettuati a favore di Marina Capovilla dal mese di luglio 2021 a novembre 2021;
- 16) Copia certificato di Stato di famiglia.

\* \* \*

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 259,00 [€ 518,00, ridotto alla metà].



Venezia, 24/11/2021

–avv. *Sebastiano Tonon*

